

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA
Ufficio Tecnica e Sicurezza della Navigazione

ORDINANZA N° 17 /93

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Savona,

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione delle navi cisterna lungo le coste del Circondario Marittimo di Savona al fine di tutelare l'ambiente marino e salvaguardare le attività commerciali legate al turismo ed allo sfruttamento delle risorse marine;

VISTE le proprie ordinanze N° 109/91 e 157/91 rispettivamente in data 27/7/1991 e 12/11/1991, recanti fra l'altro norme relative all'arrivo, alla partenza ed alla sosta delle navi cisterna nella rada di Savona Vado Ligure

VISTI gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l' artt. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art 1 .- A decorrere dalle ore 00.01 del giorno 1° Giugno 1993 e sino alle ore 00.01 del 1° ottobre di ogni anno, è vietata la navigazione alle navi cisterna che trasportino e/o abbiano trasportato prodotti petroliferi o chimici e gas alla rinfusa (navi petroliere, chimichiere e gasiere) entro la fascia che si estende per sei miglia dalla linea di costa del Circondario Marittimo di Savona (da Varazze e Pietra Ligure incluse).

Art 2 .- Le navi di cui al precedente articolo 1 in arrivo ed in partenza dai terminali petroliferi di Vado Ligure potranno navigare all'interno della detta fascia di mare a condizione che procedano con rotte per quanto possibile perpendicolari alla costa.

Art 3 .- E' fatta salva la possibilità alla Capitaneria di Porto di Savona di con-cedere deroghe alle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 qualora giustificato

da ragioni di emergenza legati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare.-

- Art 4 .- Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di bettolina per il rifornimento delle navi alla fonda nella rada di Savona - Vado Ligure potranno essere consentite a condizione che entrambe le unità impegnate nelle operazioni (bettolina e nave ricevente) siano circoscritte con barriere galleggianti antinquinamento .
- Art 5 .- La disposizione di cui al precedente articolo entra in vigore con decorrenza immediata.
- Art 6 .- E' fatto obbligo a chiunque spetti rispettare e far rispettare la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato , ai sensi dell'art 1231 del Codice della Navigazione.

Savona, 11, 26 Aprile 1993.

F.to IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
(Antonino FRISONE)



IL CAPO SEZIONE
Capitano di Fregata (CP)
(Giovanni MARINICCI)

ORDPETRO.DOC

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE